



Comune di
BELLANTE
comune bellante te it

Piazza Mazzini 1 - 64020 Bellante (TE)
Tel 0861.61701 - Fax 0861.6170330
P.IVA 00212050678

S U Comune di Bellante
A P Sportello Unico

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi della L. n. 241/1990)

Protocollo n.

Del **/**/2024

Spett.le PEC: PEC:	SOCIETA' AGRICOLA AVICOLA CAPODIMONTE S.S. annamaria.giovannini@archiworldpec.it avicolacapodimonte@pec.it
Spett.le PEC	Arch. Anna Maria Giovannini annamaria.giovannini@archiworldpec.it
<u>e.p.c.</u>	
Spett.le	Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
PEC:	dpc032@pec.regione.abruzzo.it
Spett.le	Regione Abruzzo Dipartimento Territoriale e Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali
PEC:	dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Spett.le	Regione Abruzzo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio Genio Civile - Teramo
PEC:	dpe014@pec.regione.abruzzo.it
Spett.le	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo
PEC:	protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
Spett.le	Provincia di Teramo Area 3 - Ufficio Pianificazione Territorio, Urbanistica, Piste Ciclo-pedonali e Ufficio Tutela e valorizzazione Ambientale, Sub Ambito territoriale, Acque e rifiuti
PEC:	protocollo@pec.provincia.teramo.it
Spett.le	ARTA Abruzzo

	Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente VIA, VAS, IPPC: valutazioni ambientali integrate
PEC:	protocollo@pec.artaabruzzo.it
Spett.le	A.S.L. di Teramo Dipartimento di Prevenzione Servizio di igiene e sanità pubblica
PEC:	siesp@pec.aslteramo.it
Spett.le	Ufficio SUAP del Comune di Bellante SEDE

Oggetto: AVVIO del procedimento art.8 del D.P.R. 160/2010, per l'**AMPLIAMENTO DI FABBRICATO PRODUTTIVO**, in Via Verga, località Capodimonte del Comune di Bellante – Comunicazione ai sensi dell'Art. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Pratica SUAP n.: **02172400679-07082024-1149**

Ditta: **SOCIETA' AGRICOLA AVICOLA CAPODIMONTE S.S**

PREMESSO CHE:

- In data 07/08/2024 con procedimento telematico è pervenuta l'istanza ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l'Ampliamento di un fabbricato produttivo, presentata dall'impresa AGRICOLA AVICOLA CAPODIMONTE S.S.
- L'Art. 78 (Varianti ai sensi dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010) della L.R. 20 dicembre 2023, n. 58 recita le testuali parole:

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, del d.p.r. 160/2010 l'interessato, unitamente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi, produce al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) anche il progetto relativo alle attività da insediare, corredato dalla proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, anche gli elaborati di natura ambientale.

2. Il responsabile del SUAP convoca la conferenza di servizi solo dopo aver verificato, tramite il Comune territorialmente competente, a pena di improcedibilità dell'istanza, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) nell'ipotesi di nuovi insediamenti:

1) la conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;

2) la ricognizione della dotazione di aree produttive e delle loro caratteristiche volta a comprovare l'effettiva mancanza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero la loro insufficienza in relazione al progetto presentato. La ricognizione si intende estesa anche alle aree industriali/artigianali ricomprese nella perimetrazione dei PTSI, previa consultazione dell'ARAP o del Consorzio. Le presenti disposizioni si applicano anche nei confronti degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati;

b) nell'ipotesi di ampliamento di insediamenti già esistenti:

- 1) la regolarità e la legittimità dell'attività e dei fabbricati;
- 2) la funzionalità dell'ampliamento all'attività produttiva dello stabilimento esistente ed il suo imprescindibile collegamento con la localizzazione nella stessa area in cui è insediato il fabbricato.
3. Verificata la completezza degli atti ricevuti in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 241/1990, da pubblicare sul sito web dell'Amministrazione procedente, il responsabile SUAP procede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del d.p.r. 160/2010.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nei casi in cui il SUAP dichiara l'istanza improcedibile ai sensi del comma 2.
5. Sono esclusi dall'applicazione della presente procedura:
 - a) i progetti in contrasto con la pianificazione sovraordinata;
 - b) i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in quanto assoggettati al procedimento disciplinato dall'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, il cui atto conclusivo è rappresentato dal Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).
- 5-bis. Nei casi in cui l'attività da insediare riguardi territori soggetti ai PTSI la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'ARAP o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza. In tale ipotesi, qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione del PTSI, il relativo verbale è trasmesso al Presidente della Provincia competente e al Presidente del Consiglio provinciale ai fini della relativa votazione nella prima seduta utile.

VERIFICATA la non completezza formale della domanda per un primo screening, in quanto la documentazione allegata all'istanza risulta carente dei seguenti elementi:

- Planivolumetrico dell'intervento e relativo dimensionamento con verifica della quantità del suolo impegnato, il quale non potrà essere superiore al 10% della superficie territoriale complessiva di proprietà della sig.ra Di Pietro Silvia;
- Rappresentazione fotografica a 360° della simulazione dell'opera progettata e fotomontaggio che ne evidenzia l'inserimento nel contesto, anche paesaggistico;
- Studio di compatibilità idrologica al fine di verificare l'influenza da Scarpata e da P.A.I. - Pericolosità P.2 limitrofi;
- Studio di compatibilità ambientale come previsto dall'art. 27 sottosezione E2a delle vigenti NTA, da redigersi nel rispetto dell'art. 8 del Piano Regionale Paesistico e delle relative Linee Guida, al fine di definire, in riferimento all'entità e alla localizzazione dell'insediamento, il rispetto della qualità delle acque, dei limiti di accettabilità ecologica, e garantire il minimo impatto percettivo;
- Planimetria catastale con individuazione dell'intera azienda, allegando i titoli dei diritti reali di godimento, di proprietà, ecc.;
- Planimetria dei terreni funzionalmente asserviti all'allevamento con idonei titoli che ne dimostrino l'asservimento.

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 12, del D.lgs 152/2006, introdotto dal D.lgs. 29-6-2010 n. 128, stabilisce che la VAS non è necessaria per singole opere.

SI COMUNICA:

All'impresa e agli Enti interessati l'avvio del procedimento di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che:

- a. L'Autorità competente per l'adozione del Provvedimento Unico Conclusivo è il Comune di Bellante;
- b. L'oggetto del procedimento promosso è l'approvazione di un Progetto in variante al PRG per la costruzione di un insediamento produttivo in ampliamento di un insediamento già esistente;
- c. La persona responsabile del procedimento è Geom. Massimo Di Gregorio funzionario dell'Ufficio SUAP;
- d. L'istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dal competente servizio del Comune di Bellante e degli altri Enti competenti coinvolti;

Il procedimento si concluderà entro i termini di legge dopo che il Responsabile del procedimento avrà verificato quanto disposto dall'art. 78 comma 2 della L.R. 58/2023 ed il caso di esito positivo entro i termini di legge verrà indetta e convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14, comma 2, della L.241/1990 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della Legge Medesima.

Qualsiasi documentazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata esclusivamente al SUAP del Comune di Bellante per via telematica sul portale impresainungiorno.gov.it entro 30 giorni dalla presente, pena la determinazione di improcedibilità da parte del sottoscritto ai sensi del comma 2 art. 78 della L.R. 58/2023.

A tale proposito si invita la **SOCIETA' AGRICOLA AVICOLA CAPODIMONTE S.S.** a trasmettere per il tramite del portale impresainungiorno.gov.it la documentazione che segue:

- Planivolumetrico dell'intervento e relativo dimensionamento con verifica della quantità del suolo impegnato, il quale non potrà essere superiore al 10% della superficie territoriale complessiva di proprietà della sig.ra Di Pietro Silvia;
- Rappresentazione fotografica a 360° della simulazione dell'opera progettata e fotomontaggio che ne evidenzia l'inserimento nel contesto, anche paesaggistico;
- Studio di compatibilità idrologica al fine di verificare l'influenza da Scarpata e da P.A.I. - Pericolosità P.2 limitrofi;
- Studio di compatibilità ambientale come previsto dall'art. 27 sottosezione 1/2a delle vigenti NTA, da redigersi nel rispetto dell'art. 8 del Piano Regionale Paesistico e delle relative Linee Guida, al fine di definire, in riferimento all'entità e alla localizzazione dell'insediamento, il rispetto della qualità delle acque, dei limiti di accettabilità ecologica, e garantire il minimo impatto percettivo;
- Planimetria catastale con individuazione dell'intera azienda, allegando i titoli dei diritti reali di godimento, di proprietà, ecc.;
- Planimetria dei terreni funzionalmente asserviti all'allevamento con idonei titoli che ne dimostrino l'asservimento.

In attesa della documentazione richiesta l'istanza risulta sospesa.

Distinti saluti.



Il responsabile del SUAP

Geom. Massimo Di Gregorio